



COMUNE DI CARLOFORTE

Provincia del Sulcis Iglesiente

AREA 2 _ ECONOMICO_ FINANZIARIA - TRIBUTI - ATTIVITA' PRODUTTIVE - AA.GG -
PERSONALE_ CULTURA E BENI CULTURALI_ PUBBLICA ISTRUZIONE
UFFICIO SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E PERSONALE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 995 / 2025

**OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER DIRITTI DI ROGITO AL SEGRETARIO
COMUNALE DR. MARCO MARCELLO ANNO 2025**

**IL RESPONSABILE DELL'AREA E.Q.
ROBUSCHI ROSARIA**

Premesso che:

- con deliberazione di Giunta comunale n. 50 del 25.03.2025, regolarmente esecutiva, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio finanziario 2025, nonché per il triennio 2025_2027 e contestualmente i Dirigenti sono stati autorizzati ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle spese connesse alla realizzazione degli obiettivi dello stesso;

Visti:

- Il Decreto Legislativo 18/08/2000 n.267, con il quale è stato approvato il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento delle Autonomie Locali.
- L'articolo 107 del citato Testo Unico che disciplina le funzioni e i compiti dei dirigenti, attribuendo agli stessi la competenza ad adottare i provvedimenti gestionali ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa.
- L'articolo 183 del citato Testo Unico che disciplina le procedure di assunzione degli impegni di spesa.
- L'articolo 184 del citato Testo Unico che disciplina le procedure di liquidazione della spesa.
- Il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche, e in particolare gli articoli 4 e 13.
- La legge 8 agosto 1990 n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto accesso ai documenti amministrativi.
- Il Decreto Sindacale n. 3 del 16/04/2025 con il quale sono stati conferiti gli incarichi di responsabili con elevata qualificazione della vigente struttura organizzativa per l'anno 2025.
- Lo Statuto Comunale.
- Il vigente Regolamento di Contabilità.
- Il Decreto Legislativo 23 gennaio 2011 n. 118 come modificato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2014 n. 126.

- La Legge di Stabilità 2016, commi 501 e 502.
- La Deliberazione del Consiglio Comunale n. 09 del 11/03/2025 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2025– 2027.

Premesso che:

- l'art. 10 del D.L. 24/06/2014, n. 90 ha abrogato l'art. 41, comma 4, della legge 11/07/1980, n. 312, dettante norme sulla ripartizione dei diritti di rogito, con decorrenza dal 25/06/2014;
- il D.L. 90/2014, nella versione originaria, si limitava ad azzerare il vecchio sistema di riparto, escludendo quindi completamente sia i Segretari comunali sia lo Stato da ogni compenso relativamente ai diritti di rogito;
- la legge 11/08/2014 n. 114, di conversione del decreto n. 90/2014, ha ripristinato, anche se con regole differenti, la possibilità per i Segretari di accedere a tali entrate con decorrenza dal 19/08/2014, data di entrata in vigore della nuova norma;
- la conseguenza di tal iter normativo è che, relativamente agli atti rogitati dal 25/06/2014 al 18/08/2014 (giorno antecedente la data di entrata in vigore della norma introdotta dalla legge 114/2014), i diritti corrispondenti devono essere incamerati al 100% dal Comune non potendosi riconoscere alcunché né al Segretario né allo Stato in quanto tali atti rimangono assoggettati alla disciplina originaria del D.L. 90/2014;
- a decorrere dal 19/08/2014 i diritti di rogito devono invece essere ripartiti in base alle disposizioni del comma 2bis, dell'art. 10, del D.L. n. 90/2014 introdotto dalla legge di conversione n. 114/2014 che recita: *"Negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, e comunque a tutti i segretari comunali che non hanno qualifica dirigenziale, una quota del provento annuale spettante al comune ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, per gli atti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, e 5 della tabella O allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni, è attribuita al segretario comunale rogante, in misura non superiore a un quinto dello stipendio in godimento"*.

Considerato che in ordine all'interpretazione della norma sopra citata, si configurano sostanzialmente due orientamenti; un primo orientamento, espresso dalla sezione Autonomie della Corte dei Conti, con deliberazione n. 21 del 04.06.2015, secondo cui *"alla luce della previsione di cui all'articolo 10, comma 2 bis, del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, i diritti di rogito competono ai soli segretari di fascia C"*, e ciò anche in ragione di una interpretazione sistematica del dettato normativo, che tenga conto anche dei profili di regolamentazione contrattuale del CCNL dei Segretari Comunali; un secondo orientamento, di matrice giurisprudenziale, che trova conferma nelle considerazioni recentemente espresse in via incidentale dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 75 del 23.02.2016, e da ultimo nelle statuizioni di diverse sentenze del Giudice del Lavoro, (ex multis: Tribunale di Milano n. 1539 del 18.05.2016 e n. 2561 del 29/9/2016, Tribunale di Busto Arsizio n. 307 del 3/10/2016, Tribunale di Taranto 3269 del 17/10/2016, Tribunale di Brescia 23.01.2017, Tribunale di Bergamo 29.09.2016 n. 762, Tribunale di Parma sentenza n. 250/2017), secondo cui i diritti di rogito sono riconosciuti, nella misura del 100%, ai segretari delle fasce A,B,C operanti in Comuni privi di personale dipendente avente qualifica dirigenziale, oltre che, comunque e sempre (attribuiti) ai segretari della fascia C, sebbene nei loro comuni sia presente personale di qualifica dirigenziale;

Ritenuto che tale secondo orientamento, oltre ad apparire più rispondente al testo della norma in argomento, è stato peraltro suffragato dalle numerose sentenze sopra citate che copia informatica per consultazione in questi giorni sono state pronunciate da diversi Giudici del lavoro sopra citati, che hanno evidenziato (per tutte il Tribunale di Milano nella sentenza n. 1539/2016) che: La letterale applicazione della norma che, nella sua chiarezza non necessita di alcuna interpretazione, non può che condurre all'accoglimento delle ragioni di parte ricorrente"....Le considerazioni svolte dalla Corte dei Conti, potrebbero, in linea di principio, essere condivisibili laddove attribuiscono un rilievo preminente all'interesse pubblico rispetto all'interesse del singolo segretario, tuttavia

paiono offrire un'interpretazione della norma che mal si concilia con il dettato normativo. In sostanza, nell'intento di salvaguardare beni pur meritevoli di tutela, finisce per restringere il campo di applicazione della norma compiendo un'operazione di chirurgia giuridica non consentito nemmeno in nome della res pubblica".

Rilevato che nel Comune di Carloforte, ove il Dott. Marco Marcello ha prestato servizio, non è impiegato personale dipendente di qualifica dirigenziale, né ciò si verifica con riferimento agli altri Comuni cui si estende la convenzione di segreteria associata, e verificato altresì che l'importo dei diritti di rogito riscossi dal Comune di **Carloforte**, sommato a quelli riscossi dagli altri comuni convenzionati, eccede la misura di un quinto dello stipendio di godimento del Segretario comunale;

Ritenuto opportuno, pertanto impegnare, relativamente all'annualità 2025 la somma complessiva di € **7.700** per diritti di rogito, comprensivi di oneri riflessi (23.80%) e IRAP (8.5%);

Accertata la disponibilità finanziaria sui fondi del Cap. 103800/Bil.2025 ai sensi dell'art.151 del D.Lgvo 267/2000,

DETERMINA

di impegnare la somma di € 7.700,00 sui fondi del Cap.103800/Bil.2025, quali diritti di annualità 2025, comprensivi di quota dei diritti di rogito spettanti al Segretario Com.le, Oneri riflessi e IRAP;

Di dare atto che la copertura finanziaria della somma di cui sopra trova copertura sui fondi del Cap. 103800/Bil. 2025;

Di dare atto che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 153, comma 5, D.Lgs 267/2000;

Di dare atto che il responsabile del procedimento ha provveduto ad accertare preventivamente la compatibilità della spesa con lo stanziamento di bilancio, con la disponibilità finanziaria e con le regole di finanza pubblica, così come previsto dall'art. 9, comma 2 del D.L. 78/2009.

Di dare atto che ai sensi del D.Lgs 267/2000 art. 151 comma 4 la presente determinazione é esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Li, 28/11/2025

IL RESPONSABILE DI AREA E.Q.
ROBUSCHI ROSARIA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

ELENCO MOVIMENTI PROPOSTA
PROP - 2914 / 2025

Esercizio 2025

Pagina 1 di 1

E-S	Capitolo/Art.	Imp. / Acc.	Sub-Impegno	Liquidazione	Mandato	Tipo	Importo	Descrizione
S	103800 / 0	980 / 2025				Prenotazione	7.700,00	IMPEGNO DI SPESA PER DIRITTI DI ROGITO AL SEGRETARIO COMUNALE DR. MARCO MARCELLO ANNO 2025



COMUNE DI CARLOFORTE

Provincia del Sulcis Iglesiente

UFFICIO SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E PERSONALE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 995 / 2025

**OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER DIRITTI DI ROGITO AL SEGRETARIO
COMUNALE DR. MARCO MARCELLO ANNO 2025**

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183, 7° comma del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000

Si esprime parere *FAVOREVOLE*

Lì, 28/11/2025

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA
ROBUSCHI ROSARIA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)